

TI_GERICHTE 14.2000.6 vom 9. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.6

FR: TI_GERICHTE 14.2000.6 du 9 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 14.2000.6 del 9 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 21 LALEF stabilisce il principio che il processo sommario in materia di esecuzione e fallimento deve svolgersi esclusivamente in lingua italiana e che i documenti allegati, non redatti in una delle lingue nazionali ex art. 4 Cost., devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano. La nuova disciplina costituisce norma speciale rispetto all'art. 203 CPC che prevede la produzione della traduzione solo su richiesta di una parte o del giudice. La semplificazione linguistica si giustifica perché il processo sommario è per sua natura connotato dal principio di celerità e sottoposto a dinamiche diverse dal rito ordinario (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 11 s., n. 1.3.5).

E. 1.1

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di _____, a far tempo da martedì 14 marzo 2000 alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di _____. 3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1 del presente dispositivo sul FUSC e sul FUC. 4. Intimazione: _____ Comunicazione: Pretura di Lugano, Sezione 5 Ufficio esecuzione di Lugano Ufficio fallimenti di Lugano Ufficio dei registri di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

E. 2

Le parti devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36). Il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura è ormai acquisito e non è affatto contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (DTF 106 Ia 303 cons. 2a; STF [II Corte civile] 1 dicembre 1992 in re A. B.; STF [CEF] 9 settembre 1991 in re A. B.; RDAT 1986, p. 38, n. 19). Né l'art. 8 cpv. 2 Cost. né l'art. 6 CEDU conferiscono, in linea di principio, a chi è parte in una procedura - anche di natura esecutiva - il diritto di esigere che una sentenza scritta sia tradotta nella sua lingua (STF [CEF] 9 settembre 1991 in re A. B.; DTF 115 Ia 65). E nemmeno è applicabile l'art. 14 Patto ONU II, che disciplina il corretto svolgimento del processo non solo penale e civile ma anche di quello esecutivo federale: da siffatta normativa non può però dedursi il diritto di usare altra lingua da quella imposta dal principio della territorialità, che caratterizza il diritto linguistico svizzero, e dal diritto processuale cantonale (DTF 124 III 207 cons. 4 e 122 I 238 s. cons. 2c con riferimenti). La pretesa ignoranza della lingua italiana non impedisce, in linea di principio, a chi non ne sia cognito di rivolgersi a un legale o a un traduttore (STF [II Corte civile] 4 giugno 1992 in re M. L. cons. 4 e STF [CEF] 9 settembre

1991 in re A. B; Cometta, op. cit., p. 119 s., n. 3.1). L'uso della lingua nel processo non è regolato dal diritto federale: infatti, se sul piano federale l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il riconoscimento delle tre lingue ufficiali della Confederazione (cfr. mutatis mutandis DTF 106 Ia 303 cons. 2a), per il resto è compito esclusivo dei Cantoni stabilire quali lingue ammettere nelle relazioni con i loro organi. In STF 25 aprile 1997 [inc. n. 5P.63/1997], in: BLSchK 1998, p. 37 s., il Tribunale federale ha stabilito che la domanda di fallimento formulata in tedesco al Tribunale di Ginevra deve essere dichiarata irricevibile d'ufficio perché in insanabile contrasto con il principio espresso all'art. 9 CPC-GE secondo cui "les parties procèdent en langue française" (su questa sentenza si veda anche la nota di Hansjörg Peter, *Le point sur le droit des poursuites et des faillites*, in: SJZ 1998, p. 335). Nel Cantone Ticino è imperativo l'uso dell'italiano secondo le modalità disciplinate dall'art. 21 LALEF. Il non comprendere la lingua italiana non è motivo per opporsi ad una sentenza redatta in tale lingua, trattandosi di quella che la procedura impone per gli atti processuali che si svolgono in Ticino (cfr. in senso convergente, ancorché in procedura ordinaria, II CCA 17 novembre 1999 [inc. n. 12.1999.222] in re C. B. SA c. H. A).

E. 3

Nel caso di specie è di tutta evidenza che _____ ha avuto a disposizione ogni mezzo per tutelare i propri diritti dal profilo linguistico con la tempestività che il rito sommario in materia di esecuzione e fallimenti impone. Infatti la vicenda esecutiva gli è ben nota in ogni suo aspetto, anche d'ordine linguistico, già dalla ricezione il 14 aprile 1999 del precetto esecutivo, cui è seguita la comminatoria di fallimento notificatagli l'11 ottobre 1999.

_____ ha poi ricevuto l'istanza di fallimento 19 novembre 1999 e la contestuale citazione all'udienza per il contraddittorio, atti tutti formulati in lingua italiana e senza che l'escusso eccepisse alcunché. Pretendere solo all'udienza del 15 dicembre 1999 per la discussione dell'istanza di fallimento di non essere in grado di comprendere l'italiano è atto processuale manifestamente tardivo oltre che attitudine al limite del temerario. Si prescinde per questa volta dal sanzionare siffatto comportamento solo per ragioni di opportunità e di economia processuale.

E. 4

Sull'argomento di merito fatto valere nel gravame, nel senso che a mente di _____ non esisterebbe alcun credito di _____ nei suoi confronti, va ricordato che questioni di merito sono sottratte al potere di cognizione del giudice del fallimento. In particolare, in sede di impugnazione ex art. 174 LEF, per il cpv. 1 la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore e le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (pseudonova). Per il cpv. 2 sono ammessi anche fatti nuovi in senso proprio, vale a dire realizzatisi dopo il giudizio pretorile (nova), nelle ipotesi previste ai n. 1-3 (debito estinto, compresi gli interessi e le spese; importo dovuto depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; ritiro della domanda di fallimento), a condizione che il debitore renda verosimile la sua solvibilità. Orbene nel caso di specie _____ non si richiama ad argomentazioni ricevibili in sede di impugnazione nel senso dell'art. 174 cpv. 1 e 2 LEF, limitandosi ad affermare che con _____ non vi sono rapporti "legali" e che non possiede nulla, contraddicendosi però subito dopo quando afferma di aver ottenuto il pagamento dalla cassa pensione dei contributi della previdenza professionale dopo aver "dovuto fondare per forza la ditta individuale". Ne consegue la reiezione del gravame, al limite del temerario.

E. 5

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 174 LEF e 21 LALEF, pronuncia 1. L'appello 12/28 gennaio 2000 _____, è respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.